



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE N.38**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E  
QUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2020/2022.**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

**Totale Presenti: 5**  
**Totale Assenti: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

Si dà atto che gli assessori Giorgio Montabone, Giuliano Pelissero, Antonella Colamaria e Cinzia Valerio, partecipano alla seduta in videoconferenza, ai sensi dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 33 del 19.03.2020.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.L. 06.07.2011 n.98, così come convertito dalla legge 15.07.2011 n.111, il quale stabilisce all'art.16, comma 4, che le amministrazioni pubbliche *"possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"*;

**Visto** il successivo comma 5, il quale stabilisce che *"in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo"*;

**Visto** il successivo comma 6, il quale stabilisce che *"i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative"*;

**Vista** la circolare n.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11.11.2011, ad oggetto *"Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008 e dell'art.16 del D.L. 98/2011"*;

### **Rilevato:**

- che ogni anno, a consuntivo, vanno calcolate le economie effettivamente realizzate che devono essere certificate dal Revisore del Conto: tali economie possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% ad integrazione della contrattazione integrativa, da erogare sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;
- che tale quota integrativa può essere aggiunta al fondo per il salario accessorio anche in deroga al tetto previsto dall'art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, pur non potendo essere fonte di deroga anche al tetto complessivo della spesa di personale, per le seguenti ragioni:
  - a) il contenuto della norma. L'art.16, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 11/2011 recita: *"le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'art.12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.L. 27 ottobre 2009 n.150"*;

- b) il contenuto dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 141/2011 che prevede testualmente: *"Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111"*;
- c) la circolare n.13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, che porta come oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell'art.16 del D.L. n.98/2011". La circolare, in almeno due passaggi, prefigura che le eventuali economie derivanti dall'applicazione dei piani di razionalizzazione "sono immediatamente destinati dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa" e che "la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa rispetto a quelle previste dalla normativa vigente";

**Richiamato** il comma 5 dell'articolo 67 del Ccnl funzioni locali 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse variabili di cui al comma 3 possono essere utilizzate per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

**Visti** alcuni significativi pronunciamenti da parte delle diverse Sezioni di Controllo della Corte dei conti.

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, con la deliberazione n. 2/2017/SRCPIE/PAR, ha richiamato il pronunciamento della Sezione Autonomie, laddove è stabilito che i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione utilizzati per l'incremento del fondo sono esclusi dal tetto di spesa previsto dal DI 98/2011 e dal DI 78/2010 "qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro";
- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con deliberazione n. 8/2016, ha precisato che i risparmi aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione possono essere destinati, in quota parte, ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa solo con riferimento all'esercizio successivo a quello di realizzazione delle economie di bilancio e solo qualora conseguano a risparmi effettivi;
- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 136/2017/PAR, ha chiarito, anche con riferimento all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017 che ancora il limite di crescita dei fondi all'importo relativo all'anno 2016, che il superamento del limite potrà realizzarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui i risparmi "conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" (espressamente richiamando il pronunciamento in materia reso dalla Sezione Autonomie con orientamento n. 34/SEZAUT/2016/QMIG).

**Vista** la proposta predisposta dai Responsabili di Area di piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2020-2022, allegata al presente atto;

**Ritenuto** che la bozza proposta traduca pienamente, all'interno del sistema incentivante la produttività adottato da questo Ente, gli intenti di razionalizzazione perseguiti dall'Amministrazione comunale, dando atto che tale piano sarà oggetto di monitoraggio e di eventuali aggiornamenti;

**Dato atto** che:

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale (comma 598 L. n. 244/2007);
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse è subordinata alla certificazione, da parte del Revisore dei Conti, dei risparmi conseguiti annualmente, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 conv. con la la Legge n. 111/2011;
- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa potrà essere oggetto di aggiornamento annuale ed ogni qualvolta sia necessario per sopravvenute esigenze e diverse valutazioni;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole de Responsabile dell'Ufficio del Personale, attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Con votazione favorevole unanime, espressa dai presenti per alzata di mano:

## **DELIBERA**

- 1) Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare** il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il periodo 2020-2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto** che:
  - per ciascun progetto ogni anno vanno, a consuntivo, calcolate le economie effettivamente realizzate che devono essere certificate dal Revisore del Conto e solo dopo tale certificazione potranno essere effettivamente utilizzate;
  - i criteri di utilizzo di dette economie saranno concordati con i soggetti sindacali;
  - i piani saranno aggiornati annualmente entro il 31 marzo.
- 4) Di stabilire**, che l'importo massimo del 50 per cento delle succitate economie realizzate e debitamente certificate vengano destinate alla contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.L. 27 ottobre 2009 n.150.
- 5) Di trasmettere** il presente piano alle OO.SS. ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.L. 06.07.2011 n.98, così come convertito dalla legge 15.07.2011 n.111.

**6) Di dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

**7) Di dichiarare** altresì, con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
BARBERA Dr. Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Segretario Comunale  
BARBERA Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese